

Bonus edili: nuova attività di controllo da parte degli enti locali

di [Federico Gavioli](#)

Pubblicato il 10 Giugno 2024

Introdotti nuovi controlli su interventi relativi a Superbonus, bonus facciate e bonus barriere architettoniche, che autorizzeranno i Comuni, in caso di mancata realizzazione dei lavori o di difformità rispetto ai documenti edilizi rilasciati, a trasmettere una comunicazione all'Agenzia delle Entrate e all'Enea, con la possibilità di irrogare sanzioni per illeciti relativi alla disciplina edilizia.

L'attività di controllo degli enti locali sui bonus edili

L'articolo 4-ter del decreto legge 29 marzo 2024, cd. **decreto blocca crediti**, introdotto durante la conversione in legge 23 maggio 2024, n. 67, dispone in capo agli enti comunali un **dovere di segnalazione alla Guarda di finanza e all'Agenzia delle entrate dell'eventuale inesistenza degli interventi edilizi ammessi alle agevolazioni fiscali**. Vediamo di analizzare l'importante novità con l'ausilio dei documenti parlamentari (cfr. dossier Ufficio Studi Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica n. 272/1 del 2024). Più in particolare le agevolazioni fiscali sono quelle di cui agli articoli 119 (Superbonus) e 121, comma 2, del decreto legge, 19 maggio 2020, n. 34, più precisamente:

- recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a), b) e d), del decreto del DPR 917/86, cd. TUIR;
- efficienza energetica di cui all'articolo 14, del decreto legge, 4 giugno 2013, n. 63, e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119, del decreto legge, 19 maggio 2020, n. 34;
- adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto legge, 4 giugno 2013, n. 63 e di cui al comma 4, dell'articolo 119 del decreto legge, 19 maggio 2020, n. 34;



- d. recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- e. installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del TUIR, compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del decreto legge, 19 maggio 2020, n. 34;
- f. installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 e di cui al comma 8, dell'articolo 119 del decreto legge, 19 maggio 2020, n. 34; f-bis) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-ter del decreto legge, 19 maggio 2020, n. 34.

Bloccate le cessioni

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento